

**“Navigare” informati**

**ANNO SCOLASTICO 2010/2011**

## **SCUOLA PRIMARIA**

### **Obbligo scolastico e anticipi**

Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 59/2004 è stato modificato, ripristinando il termine del 31 dicembre entro il quale deve essere compiuta l'età necessaria per l'iscrizione alla scuola dell'obbligo, termine che era stato anticipato al 31 agosto.

Sono iscritti alla scuola primaria, pertanto, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

### **Orario di funzionamento**

Le prime classi formate per l'a.s. 2010-2011 funzioneranno secondo le differenti articolazioni dell'orario scolastico settimanale a 24, 27, e sino a 30 ore, nei limiti delle risorse dell'organico assegnato; è previsto altresì il modello delle 40 ore, corrispondente al tempo pieno. Tali articolazioni riguardano a regime l'intero percorso della scuola primaria e, per l'anno scolastico 2010-2011, le classi prime e seconde, tenendo conto delle specifiche richieste delle famiglie.

Le classi terze, quarte e quinte, continuano a funzionare secondo gli orari in atto a suo tempo scelti dalle famiglie. In particolare il Regolamento prescrive all'articolo 4, comma 4, che esse funzionino secondo i seguenti modelli:

- 27 ore, corrispondenti all'orario di insegnamento settimanale di cui all'art. 7, comma 1 del Decreto Legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, con esclusione delle attività opzionali facoltative di cui al comma 2 del medesimo articolo e senza compresenze;
- 30 ore settimanali comprensive delle attività opzionali facoltative, corrispondenti all'orario di cui all'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo n. 59/2004, senza compresenze e nei limiti dell'organico assegnato per l'anno scolastico 2008/2009;
- 40 ore settimanali, corrispondenti al modello di tempo pieno e senza compresenze, assicurando comunque l'assistenza alla mensa.

I parametri di cui alle lettere a), b), c) sono, come vedremo, quelli presi in considerazione anche per la determinazione degli organici.

### **Formazione della classi**

Con la circolare Ministeriale n. 4 del 15 gennaio 2010 e con il Decreto Interministeriale contenente disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2010-2011, trasmesso con Circolare Ministeriale n. 37 del 13 aprile 2010, in applicazione dei ddPPRR 81/2009 e 89/2009, vengono ribaditi i criteri per la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale docente della scuola primaria, che avvengono secondo i seguenti principi generali:

- le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite da non meno di 8 e non più di 18 alunni;
- il tempo pieno viene confermato nei limiti dell'organico determinato per l'anno scolastico 2008/2009. Possono disporsi eventuali incrementi subordinatamente ad una verifica preventiva da parte del MIUR di concerto con il MEF, della sussistenza di economie aggiuntive realizzate per effetto degli interventi definiti con il regolamento;
- nelle scuole nelle quali si svolgono anche attività di tempo pieno, il numero complessivo delle classi è determinato sulla base del totale degli alunni iscritti. Successivamente si procede alla definizione del numero delle classi a tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie. Qualora il numero delle domande di tempo pieno ecceda la ricettività di posti/alunno delle classi da formare, spetta ai consigli di istituto l'indicazione dei criteri di ammissione.

Nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore al numero minimo previsto al comma 1 e comunque non inferiore a 10 alunni.

### **Organico 2010-2011**

La dotazione organica della scuola primaria è stata complessivamente determinata in ragione di 27 ore per le classi prime e seconde, di 30 ore per ciascuna delle classi successive e in 44 ore per le classi a tempo pieno.

L'esigenza di effettuare un calcolo delle risorse di istituto il più possibile puntuale e preciso, comporta nella scuola primaria, l'istituzione di *"spezzoni orario"* il computo dei quali, debitamente rapportato a posti interi di 22 ore ciascuno, deve rientrare nel calcolo della complessiva dotazione organica assegnata con il decreto interministeriale relativo all'a.s. 2010/11.

E' stato, altresì, precisato che le economie derivanti dalla scelta da parte delle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali nelle classi prime o dalla mancata effettuazione dell'intero orario da parte del docente della classe, per effetto dell'impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, concorrono prioritariamente ad assicurare il tempo mensa alle classi organizzate con rientri pomeridiani e, in subordine, a programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell'offerta formativa).

### **Tempo pieno**

Come previsto dal Regolamento sul primo ciclo, a livello nazionale rimane confermato, per le classi a tempo pieno, il numero dei posti attivati complessivamente per l'anno scolastico 2009/2010. Le classi a tempo pieno sono attivate, a richiesta delle famiglie, sulla base di specifico progetto formativo integrato e delle disponibilità di organico assegnate all'istituto, nonché in presenza delle necessarie strutture e servizi.

Per la determinazione dell'organico di dette classi è confermata l'assegnazione di due docenti per classe, eventualmente coadiuvati da insegnanti di religione cattolica e di inglese in possesso dei relativi titoli o requisiti. Le maggiori disponibilità di orario derivanti dalla presenza di due docenti per classe, rispetto alle 40 ore del modello di tempo pieno, rientrano nell'organico d'istituto. Per il potenziamento quantitativo e qualitativo del servizio del tempo pieno sul territorio sono attivati piani pluriennali sulla base di intese con le rappresentanze dei comuni, precedute da un accordo quadro con le autonomie locali in sede di Conferenza Unificata.

Il decreto Interministeriale sugli organici ha precisato che le quattro ore residue dalle 44 ore settimanali per classe, sono utilizzate per la costituzione dell'organico di istituto, e quindi potranno essere utilizzate per l'ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie, nonché per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l'offerta formativa (compreso il tempo mensa per le classi che attualmente praticano i rientri pomeridiani).

### **Lingua straniera**

L'insegnamento della lingua inglese è impartito obbligatoriamente per un'ora alla settimana nella prima classe, per due ore nella seconda classe e per tre ore alla settimana nelle rimanenti tre classi. L'insegnamento della lingua straniera deve essere impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti o da altro docente facente parte dell'organico di istituto sempre in possesso dei requisiti. Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile coprire attivando tale procedura possono essere istituiti posti da assegnare a docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi con 18 ore di insegnamento. Gli insegnanti attualmente non specializzati sono obbligati a partecipare ad appositi corsi triennali di formazione linguistica, secondo le modalità definite dal relativo piano di formazione.

### **Docente “unico” o “prevalente”?**

Il Regolamento sul primo ciclo ha introdotto, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 4 del decreto-legge 137/2008, la figura del “*maestro unico*”. E' opportuno ribadire che la discussione sulla sua possibile inderogabilità (cioè sulla necessità per le scuole di adeguarsi a tale modello) ha trovato una risposta chiara nella delibera con la quale la Corte dei conti ha posto il visto di registrazione al decreto del Presidente della Repubblica con cui è stato approvato il regolamento.

La Corte dei Conti, infatti, ha registrato, con deliberazione depositata il 2 luglio 2009, il regolamento relativo all'ordinamento del primo ciclo di istruzione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2009 (d.P.R. 20 marzo 2009, n. 89).

Tale deliberazione conteneva, fra l'altro, un rilievo secondo il quale il provvedimento, imponendo il maestro unico come modello da adottare, confliggeva con quanto prescritto dal d.P.R. 275/1999 circa la competenza esclusiva delle istituzioni scolastiche in materia di organizzazione didattica.

Dalle giustificazioni con cui il MIUR risponde a tale rilievo, emerge una importante indicazione, che conferma la tesi sempre sostenuta dalla CISL Scuola: l'Amministrazione infatti afferma che *«il modello del docente unico ... viene sì indicato come modello da privilegiare nell'ambito delle possibili articolazioni del tempo-scuola, ma pur sempre tenuto conto della richiesta delle famiglie e nel rispetto dell'autonomia scolastica»*.

In sostanza – conclude l'Amministrazione nella risposta al rilievo – l'indicazione del modello non avrebbe alcun carattere prescrittivo, lasciando piena libertà alle scuole di strutturare orari e assetti didattico-organizzativi secondo la propria programmazione e valutazione. Il modello in questione potrà, quindi essere *“prevalente”* ma certo non può risultare *“unico”*, a fronte della libertà delle scuole di esercitare la propria autonomia, garantita anche in sede costituzionale.

In presenza di particolari ed eccezionali esigenze, ove non sia possibile procedere all'aggregazione delle diverse frazioni di orario tra plessi della medesima istituzione scolastica, le nuove norme prevedono la costituzione di posti orario, anche per le attività di sostegno, di consistenza inferiore all'orario settimanale di insegnamento.

### **La soppressione delle compresenze**

La scelta del Regolamento di prevedere la soppressione delle compresenze anche nell'ambito dei modelli organizzativi delle classi successive alle prime pone degli ovvi problemi di natura didattica.

A tal proposito è necessario precisare che le ore di compresenza sopresse NON POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI (EVENTO OCCASIONALE E NON PROGRAMMABILE) ma per assicurare, appunto, il tempo mensa per le classi organizzate con rientri pomeridiani e successivamente per programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell'offerta formativa.

Pertanto le economie derivanti dalla soppressione delle compresenze andranno a costituire quelle risorse indispensabili per assicurare tempo scuola e attività curriculari.

### **Indicazioni per il curriculum**

L'articolo 1, comma 3, del Regolamento, prevede che in sede di prima attuazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni scolastici decorrenti dall'anno scolastico 2009-2010, si applicano le Indicazioni nazionali di cui agli allegati A, B, C e D del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come aggiornate dalle Indicazioni per il curriculum approvate con il decreto del Ministro della pubblica istruzione emanato il 31 luglio 2007.

L'atto di indirizzo emanato l'8 settembre 2009 ha definito i criteri generali necessari per l'armonizzazione degli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione con gli obiettivi previsti dal regolamento emanato con il d.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009.

Nella Scuola Primaria costituiscono priorità irrinunciabili:

- a) assicurare al termine della scuola primaria l'apertura ai valori della cittadinanza e al senso della storicità e della fenomenologia sociale;
- b) garantire, pur nel rispetto dell'unitarietà del percorso di crescita e di formazione, un coerente livello delle competenze in italiano, in matematica, in inglese e in scienze, in modo da consentire all'alunno il padroneggiamento teorico e pratico delle relative conoscenze.

### **Modalità organizzative**

Le diverse articolazioni dell'orario (24, 27, 30 e 40 ore) richiedono un disegno progettuale coerente, rigoroso e organico. Spetta ad ogni istituzione scolastica, nelle sue diverse articolazioni, nel rispetto dei bisogni e delle vocazioni degli alunni e sulla base delle scelte pedagogiche dei docenti, adottare le soluzioni organizzative più idonee al raggiungimento dei traguardi attesi.

L'indicazione del modello lascia autonomia alle scuole per strutturare orari e assetti didattico-organizzativi, nell'ambito dell'organico assegnato, secondo la propria programmazione e valutazione.

Il passaggio, ancorché graduale, dal modulo al docente unico/prevalente, a partire dalle classi prime, richiede da parte dei collegi dei docenti e dei dirigenti scolastici l'esame approfondito e la progettazione di nuove articolazioni orarie e didattiche, nella salvaguardia della qualità del servizio.

Il tempo pieno si configura come una opportunità, non solo e non tanto quale servizio sociale offerto alle famiglie, quanto quale risorsa organizzativa e didattica che consente sia tempi di apprendimento più distesi, sia la possibilità di integrazione del curricolo con una più mirata attenzione agli eventuali interventi personalizzati.

### **Valutazione degli apprendimenti**

Il regolamento sulla valutazione degli alunni, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 28 maggio 2009, è stato pubblicato sulla G.U. n. 191 del 19 agosto 2009 (d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122), ed è entrato in vigore il giorno successivo.

Il provvedimento dispone, per quanto riguarda la scuola primaria, che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti sia effettuata dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrata con giudizio analitico.

I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 137/2008, convertito in Legge 169/08, nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni, adottati dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

Il regolamento dispone che l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è deliberata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge, senza fare alcuna distinzione tra la scuola primaria e la secondaria di primo grado.

Ma nella scuola primaria non esiste – come specificato dallo stesso regolamento – un organo deliberante in materia che effettui uno scrutinio: è, quindi, evidente che la norma in questione prevede un adempimento che nella scuola primaria non può essere attuato.

In ogni caso il decreto-legge 137, convertito in Legge 169/08, dispone all'articolo 3, comma 1-bis, che nella scuola primaria i docenti possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, con decisione assunta all'unanimità solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno. Anche questa disposizione è indifferenziata e propone per la scuola primaria le stesse perplessità applicative appena evidenziate.

Anche per questo ordine di scuola l'articolo 8 del regolamento prevede la certificazione delle competenze, come disposto dall'art. 3 della legge 169/2008, richiamando l'art. 8 del D.L.vo n. 59 del 2004.

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono adottati i modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione e si provvede ad armonizzare i modelli stessi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 137, convertito in legge 169/08, ed a quelle del regolamento.

In assenza di tale decreto, non resterebbe che quanto indicato con le norme transitorie che lasciano attualmente alle Istituzioni Scolastiche di disporre *“in modo autonomo forme e modalità della certificazione”*.

E' evidente la necessità di una modalità certificativa delle competenze tale da garantire omogeneità sul territorio nazionale. In ogni caso, è legittimo continuare a chiedersi come si possa certificare una competenza con voti decimali.

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.



Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto-legge, è espressa nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione.

### **Adempimenti del collegio dei docenti**

In una situazione resa problematica dai numerosi cambiamenti intervenuti, sarà compito del Collegio dei docenti definire, in quest'anno, criteri di salvaguardia e tutela della qualità dell'azione didattica, come:

- garantire la continuità nelle classi successive;
- evitare per quanto possibile la frammentazione degli orari e quindi il proliferare di spezzoni;
- attivare sperimentazioni di nuovi modelli organizzativi (art. 6 del 275/99);
- individuare specifiche competenze dei docenti per l'attivazione di laboratori;
- attivare progetti per lo sviluppo e il recupero rivolti anche a studenti extracomunitari.